

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018

Pubbligate in G.U. del 20 febbraio 2018
Supplemento ordinario n. 8
Serie generale - n. 42

ENTRATA IN VIGORE
(art. 3)

30 giorni dalla pubblicazione in G.U.

22 marzo 2018

REGIME TRANSITORIO:
OPERE PUBBLICHE
(art. 2, comma 1)

1. Opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle nuove NTC

Si possono applicare le previgenti norme tecniche fino alla data di ultimazione dei lavori e al collaudo statico.

2. Contratti pubblici di lavori affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove NTC

Si possono applicare le previgenti norme tecniche fino alla data di ultimazione dei lavori e al collaudo statico, purché la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC.

3. Progetti definitivi o esecutivi affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove NTC

Si possono applicare le previgenti norme tecniche fino alla data di ultimazione dei lavori e al collaudo statico, purché la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC, sempre che i progetti siano stati redatti con le NTC del 2008.

REGIME TRANSITORIO:
OPERE PRIVATE
(art. 2, comma 2)

1. Opere le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle nuove NTC

2. Opere i cui progetti “esecutivi” siano stati depositati prima della data di entrata in vigore delle nuove NTC

Si possono applicare le previgenti norme tecniche fino alla data di ultimazione dei lavori e al collaudo statico.